



Direzione centrale
Entrate e recupero crediti

Guida alla consultazione dell'Estratto conto dipendenti pubblici



Guida alla consultazione dell'Estratto Conto Dipendenti Pubblici

L'estratto conto è disponibile sul sito internet www.inps.it, in esso sono esposti i dati relativi a stati di servizio, gli eventuali periodi riconosciuti con provvedimenti di riscatto, ricongiunzione o computo, gli eventuali altri periodi riconosciuti con contribuzione figurativa e le retribuzioni utili a fini pensionistici successive al 31 dicembre 1992, con esclusione di ogni riferimento ai periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio.

Come consultare

- accedere al sito www.inps.it
- in home page cliccare su "Tutti i servizi", selezionare la lettera "E" e scegliere il servizio "Estratto conto contributivo"
- inserire il codice fiscale e il codice Pin rilasciato dall'Inps o una identità Spid o una Carta nazionale dei servizi (Cns), per accedere all'area riservata
- selezionare la funzione "Estratto conto gestione pubblica" per la consultazione.

Cosa riscontrare

- note a margine in corrispondenza di un periodo di servizio che indicano che le informazioni presenti potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti*
- periodi di servizio mancanti o errati
- periodi riscattati o ricongiunti, con provvedimento già emesso, mancanti o errati
- retribuzioni successive al 01/01/1993 mancanti o errate

L'attento esame dell'estratto deve, in ogni caso, avvenire anche in assenza di particolari note o segnalazioni, effettuando i seguenti passaggi:

- leggere con attenzione il contenuto integrale dell'estratto conto
- considerare il valore solo informativo e non certificativo dei dati contenuti
- proporre, in caso di errori e inesattezze, una Richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA).

Come effettuare una Richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA)

La Richiesta di variazione della posizione assicurativa può essere presentata allegando anche la documentazione probante i periodi o le retribuzioni inesatte (es: provvedimenti di riscatti o ricongiunzioni, Cud) attraverso uno dei seguenti canali:

- on line, se si è in possesso di un Pin ordinario Inps, di una identità Spid o di una Carta nazionale dei servizi (Cns) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'Istituto, dal sito www.inps.it, al seguente percorso: "Tutti i servizi > Fascicolo previdenziale del cittadino"; dopo aver inserito le credenziali di accesso, è necessario selezionare dal menù di sinistra "Posizione assicurativa > RVPA dipendenti pubblici"
- contact center, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di Pin
- patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi anche se non in possesso di Pin

Le RVPA saranno valutate dalla sede Inps di competenza, previa apposita istruttoria, anche con il contributo dell'Amministrazione o Ente datore di lavoro.



Gli strumenti di modifica delle posizioni assicurative per il datore di lavoro

Gli strumenti attraverso i quali il datore di lavoro può alimentare o comunque modificare, in autonomia, le posizioni assicurative dei propri dipendenti, anche a seguito di domande di RVPA, sono correlati alla collocazione temporale del periodo di servizio cui si riferiscono gli aggiornamenti da effettuare.

In particolare:

- per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2004, il datore di lavoro può utilizzare lo strumento Passweb
- per i periodi retributivi dall'1 gennaio 2005 al 30 settembre 2012 o al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla Ctps, di cui Mef-Spt è sostituito d'imposta, il datore di lavoro può utilizzare il flusso Uniemens (sezione ListaPosPA), o in alternativa, lo strumento Passweb
- per i periodi retributivi dal 1 ottobre 2012 o dal 1 gennaio 2014 (per gli iscritti alla Ctps, di cui Mef – Spt è sostituito d'imposta), il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente la denuncia telematica mensile Uniemens-sezione ListaPosPA).

La prescrizione dei contributi e relative conseguenze a carico del datore di lavoro

In caso di periodi di lavoro non coperti dal versamento di contributi, il decorso del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95, comporta per il datore di lavoro l'obbligo di sostenere il relativo onere, quantificato secondo i criteri di calcolo della rendita vitalizia (si veda al riguardo la circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017 e la recente circolare Inps n.117 di dicembre 2018 che ne differisce i termini al 01/01/2020).

Tali istruzioni operative, tuttavia, sono state superate dalla previsione dell'art. 19 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, che rinvia al 31/12/2021 l'applicazione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come disciplinati dai commi 9 e 10 dell'art. 3 della Legge n.335/95, per i periodi di competenza fino al 31/12/2014.

*Note di attenzione per una migliore interpretazione dell' Estratto conto:

- assenza delle retribuzioni per periodi lavorativi fino al 31/12/1992
Le retribuzioni percepite fino al 31/12/1992 non sono visualizzabili perché non sono necessarie per il calcolo delle prestazioni pensionistiche
- presenza della nota a margine n° 18
La presenza di tale nota riguarda periodi di servizio che devono essere oggetto di verifica e validazione. Tuttavia la nota 18 non sempre individua degli errori sulla posizione, ma individua periodi comunque dichiarati dall'Amministrazione che devono essere verificati e certificati , in sede di sistemazione della posizione
- assenza di periodi riconosciuti con provvedimenti di riscatto /ricongiunzione, computo, per domande presentate fino al 30/09/2005 all'Amministrazione di appartenenza (cd. provvedimenti ante subentro)
Tale assenza può essere conseguenza della mancata memorizzazione nella posizione assicurativa per una imperfetta trasmissione del provvedimento originario all'Inps o di un ritardo nell'acquisizione da parte della sede Inps; in questo caso si può attivare la sistemazione del periodo facendo richiesta di RVPA
- assenza di provvedimenti di riscatto/ricongiunzione relativi a domande prodotte all' Inps dal 1/10/2005.
In tale caso, laddove il provvedimento non sia stato emesso bisogna attenderne o sollecitarne la definizione presso la competente Sede Inps.
Laddove il provvedimento sia stato emesso e non risulta in posizione assicurativa, l'iscritto potrà effettuare una richiesta di RVPA per attivarne l'eventuale caricamento sulla posizione assicurativa.



www.inps.it

Contact center

803 164

(gratuito da rete fissa)

06 164 164

da rete mobile

